

3-455

3/455



# Il Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni

Handwritten initials

VISTO ~~gli art. 54 e 60 del~~ R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTA l'istanza in data 20 agosto 1928, integrata da altra ~~con la quale~~ in data 3 gennaio 1935, con la quale il Comune di Acqui

chiede la concessione perpetua di ~~coltivare la miniera di~~ delle sorgenti termali "Vascone" e "La Bollente",  
site in località

del territorio del Comune di Acqui, provincia di Alessandria, ~~nonché~~ la concessione temporanea di una zona <sup>circostante alle</sup> ~~provincia di~~ sorgenti predette;

RITENUTO che contro <sup>tal</sup> istanze, in sede di pubblicazione nell'albo del Comune e di inserzione nel foglio degli annunci legali della Prefettura di Alessandria, non sono state prodotte opposizioni;

RITENUTO che <sup>Comune</sup> il richiedente ha tempestivamente adempiuto all'obbligo della denuncia, imposto dall'art. 60 del R. decreto legislativo sopra citato, ed ha prodotto gli atti necessari per comprovare il diritto di proprietà delle ~~giacimenti~~ <sup>sorgenti</sup> chieste in concessione.

VISTO il rapporto dell'ingegnere capo del Distretto Minerario di Torino in data 20 marzo 1929 e 15 aprile 1935 n.n. 917 e 1061, dal quale risulta che ~~la miniera~~ <sup>sorgenti</sup> ~~sopracitate~~, all'atto dell'entrata in vigore del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, erano ~~normali coltivazioni;~~ <sup>utilizzate;</sup>

VISTO il verbale di delimitazione, in data 10 aprile 1935, nonchè il piano topografico alla scala da 1:1000, 1:500, 1:500, vistati ~~quasi~~ dall'ingegnere capo del Distretto Minerario predetto;

SENTITO il Consiglio Superiore delle Miniere;

Vertical handwritten notes on the left margin: "Visto l'atto di compravendita... in data 31 dicembre"

→ Art. 3. L'esecuzione di lavori di ricerca e captazione di nuove sorgenti nella zona, di cui alla lettera c) dell'art. 1, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ufficio concensuato di Borio.

Art. 4. Al Comune concensuato è fatto obbligo di rispettare

i diritti di corso spettanti, in forza dell'atto 31 dicembre 1866 nelle premesse citate, al Ministero della Guerra e al Ministero dell'Interno, per il funzionamento dei rispettivi stabilimenti di cura. Il Ministero delle Corporazioni si riserva la facoltà di procedere eventualmente alla revisione della ripartizione dell'acqua della sorgente "Vascone", tenendo conto delle esigenze degli stabilimenti di cura sia comunali che statali, salvo in ogni caso i diritti preconstituiti del Ministero della Guerra e del Ministero dell'Interno.

NT

ART. 1. Al Comune di Acqui è concessa la facoltà di utilizzare:

- a) in perpetuo l'acqua termale della sorgente denominata "La Bollente", sita in territorio del comune di Acqui; ~~DECRETA~~
  - b) in perpetuo, salve le limitazioni di cui al successivo art. 4, l'acqua termale della ~~Art. 4~~ sorgente denominata "Vascone", sita in territorio del comune predetto;
  - c) per la durata di anni novanta, a decorrere dalla data del presente decreto, le sorgenti termali nella zona denominata "Città di Acqui".
- ~~è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di~~

~~denominata~~

~~sita in territorio del Comune di~~

~~provincia di~~

Art. 2 - ~~L'area delle concessioni è quella~~ *Le zone, ove sono ubicate, le sorgenti, sono,* ~~segnate sul piano topografico e descritte nel verbale di delimitazione nelle premesse citati; piano e verbale che formano parte integrante del presente decreto.~~

*La superficie di ~~questa~~ zona ~~non sono~~ ubicate le sorgenti*  
L'area, ~~come sopra delimitata,~~ ha un'estensione di Ha 0,1881 (are otti Otto e centi are ottantuno) per la "Bollente", di Ha 8,9160 (ettari otto, are novantuno e centi are sessanta) per la "Vascone", di Ha 1163,0559 (ettari mille cento sessantatré, are cinque e centi are cinquantanove) per la "Città di Acqui".  
~~Art. 3 - I concessionari tenuti~~

Art. 5. a) ~~ad informare, ogni due mesi, l'Ufficio minerario del Comune concessionario è tenuto:~~  
~~strettuale dell'andamento dei lavori o dei risultati ottenuti;~~

b) a fornire ai funzionari del R. Corpo delle Miniere i mezzi necessari per visitare ~~i lavori~~ *le sorgenti* ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;

c) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'autorità mineraria per il controllo e ~~la regolare~~ *fruttamento delle sorgenti e dall'autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica e la vendita a scopo terapeutico* ~~esecuzione della lavazioni dell'acqua;~~

d) a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data ~~di~~ ~~notifica~~ del presente decreto, il diritto annuo anticipato di L. 5865 (*lire cinquecento ottanta e cinque*) per ogni ettaro o frazione di superficie compresa nell'area della concessione;

e) a far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro, copia autentica ~~dell'avvenuta trascrizione~~ *della nota di* all'Ufficio delle ipoteche.

Art. 6 - La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 7 - Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti nonchè all'Ufficio atti pubblici di Roma, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

IL MINISTRO

Roma, addì